

**Sulla illegittimità dell'annullamento dell'intera prova del partecipante al concorso per
posizione di infermiere presso struttura ospedaliera pubblica
(T.A.R. Campania, Napoli sez. V, sent. 8 gennaio 2020, n. 87)**

E' illegittimo il provvedimento con cui l'Azienda ospedaliera, in ambito concorsuale annulli la prova di un concorrente (che avrebbe superato il punteggio minimo nella prova scritta per la prosecuzione della selezione) sul presupposto che lo stesso, in applicazione delle istruzioni di compilazione, non abbia annerito completamente tutte le caselle del modulo di elaborato. Appare, invero, del tutto verosimile e fisiologico rispetto alle modalità di svolgimento della prova a risposte multiple che, nel tempo concesso, il candidato non sia in grado di esaminare tutte le domande e annerire tutte le corrispondenti risposte, ovvero non riesca a ricontrollare il foglio risposte onde verificare di averlo completato per intero, annullando tutte le domande cui abbia preferito, nell'incertezza, non dare risposta. Tali circostanze, presumibili secondo l'*id quod plerumque accidit*, non giustificano ragionevolmente la sanzione dell'annullamento dell'intera prova, finendosi altrimenti per vanificare, in maniera del tutto illogica, anche l'eventuale dimostrazione da parte del candidato di aver raggiunto quel livello di adeguata conoscenza e preparazione richiesto per poter proseguire nella procedura concorsuale.

REPUBBLICA ITALIANA

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania

(Sezione Quinta)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1681 del 2019, proposto da Biagio Pommella, rappresentato e difeso dall'avvocato Giuseppe Somma, con domicilio digitale giuseppe.somma@avvocatismcv.it;

contro

Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli, in persona del legale rappresentante *pro tempore*, rappresentato e difeso dall'avvocato Fulvio Ceglie, con domicilio digitale fulvioceglia@avvocatinapoli.legalmail.it;

nei confronti

Ugo Ughetto e Raffaele Menditto, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

- della "Graduatoria generale" ("elenco ammessi") riguardante la prova scritta (tenutasi nelle sessioni del 26.02.2019 ore 9:00; 26.02.2019 ore 14:00; 27.02.2019 ore 9:00) relativa al "concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di cps infermieri" indetto dall'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale A. Cardarelli, pubblicata sul sito della medesima azienda ospedaliera, nella parte in cui non include il sig. Biagio Pommella tra i vincitori/ammessi alla successiva prova pratica;
- degli "Esiti prova scritta" relativi alla sessione di svolgimento della prova scritta del 27.02.2019 ore 14:00 pubblicati sul sito della medesima azienda ospedaliera, nella parte in cui il punteggio del candidato Biagio Pommella viene "annullato" a causa di "risposte vuote";
- *quatenus opus* degli "Esiti prova scritta" relativi alle sessioni di svolgimento della prova scritta del 26.02.2019 ore 9:00 e del 26.02.2019 ore 14:00, pubblicati sul sito della medesima azienda ospedaliera;
- delle "Istruzioni di compilazione" presenti sul "Foglio risposte" del candidato e quelle consegnate ai candidati al momento dello svolgimento della prova scritta, nella parte in cui prevedono che per annullare una risposta occorre "annerire completamente tutte le caselle" ovvero che le "Risposte non compilate comporteranno l'annullamento della prova", ed ogni eventuale altro atto che disciplini nei suddetti termini lo svolgimento della prova scritta;
- dei "Risultati Candidato" relativi alla prova scritta sostenuta dal sig. Biagio Pommella, estratti dal link "www.scanshareservice.com/concorsocardarelli" fornito dalla medesima azienda ospedaliera (e tutti gli afferenti allegati: "Questionari Versione 3C, Correttore, Scheda Anagrafica del candidato, Foglio risposte del candidato") per quanto annullano la medesima prova scritta a causa di "risposte vuote";
- della decisione, confermativa dell'esclusione del sig. Biagio Pommella dall'elenco dei candidati ammessi, assunta con i seguenti atti di convocazione della prova pratica, pubblicati sul sito istituzionale della medesima azienda ospedaliera in data 11.04.2019: a) l'"Avviso Prova Pratica"

con cui si rende noto che la prova pratica si svolgerà nei giorni 16 e 17 maggio 2019; b) il “Calendario Prova Pratica Concorso Infermieri Giorno 16/05/2019 I Sessione”, contenente l'elenco alfabetico (lett. A – E) dei candidati convocati per la I Sessione del 16.05.2019 alle ore 9:00; c) il “Calendario Prova Pratica Concorso Infermieri II Sessione” contenente l'elenco alfabetico (lett. F – PA) dei candidati convocati per la II Sessione del 16.05.2019 alle ore 14:00; d) e segnatamente il “Calendario Prova Pratica Concorso Infermieri III Sessione” contenente l'elenco alfabetico (lett. PE – Z) dei candidati convocati per la III Sessione del 17.05.2019 alle ore 9:00 per quanto non include il sig. Biagio Pommella tra i candidati ammessi allo svolgimento della prova pratica, nella medesima sessione;

- della Deliberazione del Direttore Generale n.775 del 9.07.2018 pubblicata in pari data sul sito della medesima azienda ospedaliera, con la quale è stato indetto il sopra indicato concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 60 posti di OSS cat. Bs e n.20 posti di CPS infermieri cat. D;

- degli Avvisi pubblici relativi al bando di concorso, indetto con la sopra indicata Delibera di D.G. n.775/2018, pubblicati sul G.U.R.I. serie speciale “Concorsi ed Esami” n. 68 del 28.08.2018, sul BUR Campania n. 52 del 30.07.2018 e sul sito della medesima azienda ospedaliera in data 28.08.2018, con termine di scadenza di presentazione delle domande fissato per il 28.09.2018;

- di ogni altro atto preordinato, preparatorio, connesso e/o consequenziale comunque lesivo dell'interesse del sig. Biagio Pommella;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio dell'Azienda Ospedaliera di Rilievo Nazionale Antonio Cardarelli;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore nell'udienza pubblica del giorno 22 ottobre 2019 la dott.ssa Gabriella Caprini e uditi per le parti i difensori come specificato nel verbale;

Ritenuto e considerato in fatto e diritto quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I. Parte ricorrente, concorrente, impugna, unitamente agli atti presupposti, la graduatoria generale e gli esiti parziali della prova scritta del concorso pubblico per titoli ed esami per la copertura di n. 20 posti di infermiere cat. D di cui alla D.D.G. n.775 del 9.07.2018, pubblicati sul sito dell'azienda resistente, nelle parti in cui non viene incluso tra i vincitori, nonché le "Istruzioni di compilazione" presenti sul "Foglio risposte" del candidato e quelle consegnate ai candidati al momento dello svolgimento della prova scritta.

II. A sostegno del gravame deduce i seguenti motivi di ricorso:

a) violazione degli art. 3 e 97 della Costituzione, dell'art. 1 della legge 241/1990, dell'art. 2 del Trattato sull'Unione Europea, dell'art. 41 della Carta di Nizza 18 dicembre 2000 (Carta dei Diritti Fondamentali dell'Unione Europea) e del bando di concorso indetto con la sopra indicata delibera di D.G. n. 775/2018;

b) eccesso di potere per violazione dei principi di buon andamento, ragionevolezza, proporzionalità, parità, equità e giustizia dell'azione amministrativa, illogicità ed ingiustizia manifesta.

III. Si è costituita l'Azienda ospedaliera intimata, concludendo per il rigetto del ricorso.

IV. Accolta l'istanza cautelare previa ammissione con riserva del candidato, all'udienza pubblica del 22.10.2019, fissata per la discussione, parte ricorrente ha confermato il proprio interesse alla definizione nel merito della causa, avendo superato tutte le prove concorsuali ed essendo meramente in attesa della pubblicazione della graduatoria finale. La causa è stata, pertanto, introitata per la decisione.

V. Il ricorso è fondato.

V.1. Con i motivi di ricorso parte ricorrente lamenta l'illegittimità della sua esclusione dal seguito della procedura disposta in applicazione delle "Istruzioni di compilazione" presenti sul "Foglio risposte" del candidato e di quelle consegnate ai candidati al momento dello svolgimento della prova scritta – che, nello specifico, hanno previsto che per annullare una risposta occorre "annerire completamente tutte le caselle" ovvero che le "Risposte non compilate comporteranno l'annullamento della prova".

V.1.1. In particolare, parte ricorrente asserisce l'irragionevolezza dell'operato dell'amministrazione che ha annullato l'intera prova scritta, nonostante il conseguimento di un punteggio superiore alla soglia minima di sbarramento stabilita per poter accedere alle prove successive, pratica ed orale. In tesi di parte, l'AORN avrebbe tutt'al più potuto sanzionare la mancata risposta non attribuendo alcun punteggio al relativo quesito, ma non certo con l'annullamento dell'intera prova.

V.1.2. Lamenta peraltro che le predette istruzioni sono state rese disponibili solo nel momento in cui i partecipanti hanno sostenuto la prova, mentre avrebbero dovuto essere portate a conoscenza dei candidati con adeguato anticipo.

V.2. Sono fondati, con valore assorbente, i motivi con cui è dedotta l'illogicità della sanzione dell'annullamento della prova e della conseguente esclusione dal seguito della procedura per non aver parte ricorrente provveduto all'annerimento delle risposte relative ad una domanda, su un totale di trenta quesiti a risposta multipla, come richiesto dalle note operative fornite ai candidati in sede concorsuale.

V.2.1. Al riguardo il Collegio non ritiene sia apprezzabile alcun ragionevole interesse dell'Amministrazione a porre nel nulla l'intera prova, non potendosi qualificare tale la difficoltà di lettura del foglio risposte da parte del sistema né la asserita necessità di evitare abusivi riempimenti postumi da parte di ignoti.

V.2.2. Orbene, non può farsi ricadere sui candidati, con oneri sproporzionati, l'incapacità dell'amministrazione di garantire *aliunde* il regolare svolgimento della procedura, risultando in tal caso il mezzo eccedente rispetto allo scopo, ed essendo possibile pervenire al medesimo risultato con l'adozione di adeguate misure di custodia e trasparente correzione, peraltro automatizzata, degli elaborati.

V.2.3. Invero, da un lato, una patologica evenienza, quale quella eccepita, richiederebbe qualche indice ulteriore, come l'aver lasciato il candidato incompleto il foglio risposte per intero o in massima parte e, dall'altro, che non sembra affatto ragionevole adottare uno stesso trattamento sanzionatorio nei confronti di chi, per mera distrazione o per aver non adeguatamente bilanciato il

tempo a disposizione, abbia omesso di rispondere anche ad una sola domanda (quesito n. 28), non certo con i propositi innanzi rappresentati.

V.2.4. Al contrario, appare invece del tutto verosimile e fisiologico rispetto alle modalità di svolgimento della prova a risposte multiple che, nel tempo concesso, il candidato non sia in grado di esaminare tutte le domande e annerire tutte le corrispondenti risposte, ovvero non riesca a ricontrollare il foglio risposte onde verificare di averlo completato per intero, annullando tutte le domande cui abbia preferito, nell'incertezza, non dare risposta.

V.2.5. Ora, ritiene il Collegio che tali circostanze, presumibili con alta probabilità secondo *l'id quod plerumque accidit*, non giustifichino ragionevolmente la sanzione dell'annullamento dell'intera prova, finendosi altrimenti per vanificare in maniera del tutto illogica anche l'eventuale dimostrazione da parte del candidato di aver raggiunto quel livello di adeguata conoscenza e preparazione richiesto per poter proseguire nelle diverse fasi della procedura concorsuale, in contrasto con quella che è la finalità della selezione pubblica di individuare il candidato dimostratosi più meritevole ed idoneo in relazione ai posti messi a concorso.

VI. Alla luce delle superiori considerazioni, dunque, assorbiti gli ulteriori profili di illegittimità dedotti, il ricorso va accolto con annullamento *in parte qua* della graduatoria impugnata e delle note operative di cui è stata fatta illegittima applicazione, con conseguente consolidamento della partecipazione, disposta con riserva dall'amministrazione, del ricorrente alla prova pratica successiva.

VII. Le spese di lite seguono la soccombenza e di esse è fatta liquidazione come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale della Campania (Sezione Quinta), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie nei sensi di cui in motivazione e, per l'effetto, annulla *in parte qua* le note operative fornite ai candidati e la graduatoria impugnata nella parte in cui, facendo applicazione dei principi posti dalle predette "Istruzioni di compilazione", non annovera parte ricorrente nella lista degli ammessi alle ulteriori fasi della procedura selettiva in esame.

Condanna l'A.O. Cardarelli alla refusione delle spese di lite che liquida in complessivi €. 1.500,00, oltre accessori come per legge e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'autorità amministrativa.

Così deciso in Napoli nella camera di consiglio del giorno 22 ottobre 2019 con l'intervento dei magistrati:

Santino Scudeller, Presidente

Pierluigi Russo, Consigliere

Gabriella Caprini, Consigliere, Estensore